



Camera di Commercio
Terni



VERBALE n. 4 della riunione del 23/02/2018
della GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Rinnovo incarico del Segretario generale.

Deliberazione n.11

Sono Presenti:

FLAMINI Giuseppe
CORSI Sandro
FEDERICI Italo
SCIAMANNINI Dalia
URBANI Gianmarco

Presidente
Componente per il Settore Cooperazione
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Industria

Assistono:

ROSSI Giulio
PROIETTI Raffaella

Presidente Collegio revisori dei conti
Componente Collegio revisori dei conti

Il Presidente chiede alla dr.ssa Piandoro di assentarsi ed invita il dr. Gianmarco Urbani, in quanto componente di Giunta più giovane, ad assumere l'incarico di segretario verbalizzante.

Il Presidente informa che il prossimo 31 maggio 2018 giunge a scadenza il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la d.ssa Giuliana Piandoro ed il contestuale incarico di Segretario generale dell'ente.

Il Presidente ricorda alla Giunta che il Ministro per lo Sviluppo Economico, con decreto del 7 maggio 2008, su designazione operata dalla Camera di commercio a seguito di procedura selettiva, ha nominato la dr.ssa Giuliana Piandoro Segretario generale della Camera di commercio di Terni a far data dal 1° giugno 2008.

Successivamente alla nomina da parte del Ministro, la Giunta con deliberazione n. 80 del 15 maggio 2008 ha conferito alla dr.ssa Giuliana Piandoro l'incarico di Segretario generale della Camera di commercio di Terni per la durata di cinque anni dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2013.

Con delibera n. 39 del 23/04/2013 la Giunta camerale ha confermato la piena fiducia nell'operato della dottoressa Piandoro procedendo al rinnovo dell'incarico per il quinquennio 1° giugno 2013-31 maggio 2018.

L'incarico può essere ricondotto al relativo contratto individuale di lavoro in base alle seguenti normative:

- L. 580/93 per quanto riguarda espressamente la tipologia delle funzioni specificamente previste in capo ai dirigenti delle Camere di Commercio italiane;

- D.Lgs. 165/2001, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- CCNL Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 1998 – 2001, 2002 – 2005, 2006-2009, Biennio economico 2008-2009;

- D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 per quanto riguarda il limite retributivo;

- Statuto della Camera di Commercio di Terni.

In particolare, nel conferire gli incarichi dirigenziali, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'art. 19 del già menzionato D.Lgs. 165/2001, norma generale che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nella P.A., ed in particolare del comma 1, ai sensi del quale *“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”*.

Al riguardo, da qualche anno, la lettura interpretativa dell'art. 19 citato ha spinto a non escludere che possa farsi luogo ad un rinnovo dell'incarico, in favore del precedente titolare, con atto dell'amministrazione e senza previo esperimento di procedura comparativa, laddove il prolungamento della permanenza nell'incarico del medesimo del dirigente (il quale, essendo stato in precedenza selezionato all'atto del conferimento, ha fornito buona prova di sé nell'assolvimento dell'incarico stesso) può realizzare l'interesse della pubblica amministrazione alla continuità delle funzioni e dimostrarsi, pertanto, conforme al principio di buon andamento (si veda delibera Corte dei conti, sez. centrale controllo Stato, n° 24/2014).

Rispetto a quanto sopra esposto, non osta il fatto che l'art. 20 della Legge 580/1993 così come riscritto in base al D.Lgs. 219/2016, introduce l'obbligatorietà della procedura comparativa da effettuarsi sulla base di appositi parametri definiti dal Mi.S.E., nonché una durata dell'incarico non superiore a quattro anni, con possibilità di conferma per ulteriori due anni, al termine del quale è prevista una nuova procedura comparativa.

Infatti, al momento attuale, poiché i parametri di cui sopra non sono stati ancora individuati da parte del Mi.S.E., è possibile procedere al rinnovo per quattro anni dell'incarico di Segretario Generale anche senza previo esperimento di procedura comparativa, secondo i criteri sopra indicati.

Sotto questo profilo meritano rilievo la professionalità e la competenza evidenziate dalla dr.ssa Piandoro nell'assolvimento dell'incarico, come risulta dalle valutazioni positive attribuite in esito alle attività di verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione su risultati e obiettivi raggiunti ed evidenziato anche dal fatto che, a partire dal 2014, la dr.ssa Piandoro ha partecipato all'attività formativa annuale organizzata da Unioncamere ai sensi dell'art. 12 del DM n. 230/2012, riportando costantemente valutazioni di eccellenza.

Emerge pertanto l'interesse dell'Ente al mantenimento al suo interno della professionalità espressa dalla d.ssa Piandoro e ad assicurare la continuità delle funzioni da lei svolte, al fine di assicurare il buon andamento amministrativo.

A favore del rinnovo dell'incarico alla d.ssa Piandoro militano anche alcune ragioni connesse alla fase istituzionale che l'Ente sta attraversando.

E', infatti, di recente emanazione il decreto del Ministro dello Sviluppo economico di razionalizzazione del sistema camerale, previsto dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, attuativo dell'art. 10 della Legge 07.08.2015, n. 124 (c.d. Legge Madia), e in sostituzione del decreto 08.08.2017, come da delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 08.02.2018.

In forza di esso, la Camera si troverà coinvolta in un processo di accorpamento che presenta profili quanto mai delicati per diverse ragioni, che vanno, tra l'altro, dalla gestione tecnica dei passaggi propedeutici (verifiche bilanci, ipotesi assetti organizzativi nuovi, aspetti contrattuali e fiscali, logistica, ecc.) alla corretta gestione, sul piano della legittimità, della procedura di formazione del consiglio camerale della nuova Camera di Commercio.

Si tratta, com'è agevole intuire, di una sequenza di impegni, programmi, attività rispetto ai quali la Camera ha bisogno di essere garantita sul presidio – al livello più elevato e qualificato possibile – dei compiti che attendono la struttura e che la stessa dovrà affrontare con il migliore e più corretto approccio tecnico-amministrativo.

Il ragionamento coinvolge in primo luogo la figura dirigenziale di vertice dell'Ente, alla quale competono funzioni di impostazione, coordinamento e verifica, oltre che di rendicontazione agli organi dell'attuazione degli impegni, programmi, attività suddetti; su tale figura l'Ente deve poter fare affidamento con tutta la fiducia e la tranquillità del caso.

In proposito, si esprime l'avviso che – proprio per assicurare la migliore e più efficace riuscita del governo tecnico delle articolate e complesse attività di cui sopra, in un dialogo stringente e fiduciario con gli organi politici dell'Ente – la copertura dell'incarico di Segretario generale debba essere assicurata in una logica di continuità con la situazione attuale.

Il convincimento trova la sua forza nel fatto che – come detto in precedenza – l’attuale Segretario generale ha saputo offrire, in questi anni, un valido apporto all’Ente camerale, anche relazionandosi con adeguate modalità con gli attori del contesto territoriale di riferimento.

Pertanto, in considerazione del protrarsi delle tempistiche di attuazione della riforma del sistema camerale avviata con l’emanazione del D.Lgs. 219/2016, e della conseguente incertezza riguardo al momento nel quale si giungerà all’accorpamento dei due enti umbri nell’unica Camera di commercio dell’Umbria è quanto mai necessario assicurare la continuità organizzativa e gestionale della Camera di commercio di Terni e al contempo garantire all’ente la presenza di una figura dirigenziale che possa partecipare attivamente al processo di accorpamento e guidare l’intera struttura in questa delicatissima fase di transizione.

Alla luce delle argomentazioni fin qui prospettate, si propone, conformemente alla normativa vigente, di procedere al rinnovo dell’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Giuliana Piandoro per una durata di quattro anni a far data dal 01/06/2018 e fino al 31/05/2022, fatte salve successive, eventuali decisioni che si imponessero per effetto dell’avvenuto accorpamento.

Si propone, altresì, di confermare le condizioni economiche in essere, posto che sono confermati i presupposti di complessità organizzativa di cui alla deliberazione n. 10 assunta dalla Giunta in data odierna.

Al termine dell’esposizione del Presidente si apre la discussione nel corso della quale emerge unanimemente da parte della Giunta camerale la volontà di procedere al rinnovo dell’incarico del Segretario generale e la disponibilità ad avvalersi eventualmente dei vigenti istituti normativi ai fini del definitivo incardinamento della d.ssa Piandoro nell’organico dell’Ente.

LA GIUNTA

ASSENTATASI dall’aula la d.ssa Giuliana Piandoro per permettere alla Giunta camerale di discutere in proposito e in ordine alla valutazione del suo operato;

ATTESO che durante l’assenza della d.ssa Piandoro la funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal componente più giovane d’età, Gianmarco Urbani;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n. 80 del 15 maggio 2008 e n. 39 del 23/04/2013;

VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 85 del 30/10/2013;

PRESO ATTO della legge 29 dicembre 1993 n.580 per quanto riguarda espressamente la tipologia delle funzioni specificamente previste in capo ai dirigenti delle Camere di Commercio italiane;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 19 in materia di affidamento e revoca di incarichi dirigenziali;

VISTO il vigente contratto collettivo di lavoro area della dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali (Area II) e in particolare l'articolo 13 del contratto collettivo di lavoro del 23 dicembre 1999, integrato dall'articolo 10 del contratto collettivo di lavoro del 22 febbraio 2006;

VISTO il D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 per quanto riguarda il limite retributivo;

VISTO lo Statuto vigente della Camera di Commercio di Terni;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 10 assunta in data odierna con la quale sono stati riconosciuti i presupposti di complessità organizzativa che permettono l'applicazione del comma 5 dell'art. 27 del c.c.n.l. 23 dicembre 1999;

CONSIDERATO che l'incarico di Segretario generale in essere con la d.ssa Giuliana Piandoro avrà termine il prossimo 31 maggio 2018;

VISTO il nuovo testo dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come riscritto in base al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che introduce l'obbligatorietà della procedura comparativa da effettuarsi sulla base di appositi parametri definiti dal Mi.SE, nonché una durata dell'incarico non superiore a quattro anni, con possibilità di conferma per ulteriori due anni, al termine del quale è prevista una nuova procedura comparativa;

CONSIDERATO che, poiché i parametri di cui sopra non sono stati ancora individuati da parte del Mi.S.E., è possibile al momento attuale procedere al rinnovo per quattro anni dell'incarico di Segretario Generale, senza previo esperimento di procedura comparativa, conformemente al principio di buon andamento amministrativo, in ragione dell'interesse dell'ente alla continuità delle funzioni nonché della professionalità e della competenza evidenziate dalla d.ssa Piandoro nell'assolvimento dell'incarico, come risulta dalle valutazioni positive, depositate agli atti dell'ufficio, in esito alle attività di verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione su risultati e obiettivi raggiunti, oltre che dalle valutazioni di eccellenza costantemente riportate nell'attività formativa organizzata per i Segretari Generali da Unioncamere ai sensi dell'art. 12 del DM n. 230/2012;

CONSIDERATO inoltre che, visto il protrarsi delle tempistiche di attuazione della riforma del sistema camerale avviata con l'emanazione del D. Lgs 219/2016, è necessario assicurare la continuità organizzativa e gestionale dell'ente e al contempo garantire all'ente la presenza di una figura dirigenziale che possa partecipare attivamente al processo di accorpamento e guidare l'intera struttura in questa delicata fase di transizione;

CONFERMATI gli importi delle retribuzioni di posizione e risultato in essere;
PRESO ATTO dell'avvenuta informativa al collegio dei revisori dei conti;
All'unanimità,

DELIBERA

- di rinnovare l'incarico di Segretario generale della Camera di Commercio di Terni alla dott.ssa Giuliana Piandoro, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico in essere, dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'incarico;

- di stabilire che la retribuzione di posizione viene fissata in € 61.089,97 annui per numero 13 mensilità;

- di stabilire che l'incarico avrà durata quadriennale, con decorrenza dal 01/06/2018 e scadenza il 31/05/2022, con possibilità di ulteriore rinnovo per una sola volta e per un periodo di due anni a seguito di valutazione della Giunta, fatte salve successive, eventuali decisioni che si imponessero per effetto dell'avvenuto accorpamento.

IL VERBALIZZANTE
Gianmarco Urbani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente..